



IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

Disposizioni applicative in materia di contributi selettivi di cui all'articolo 26 della legge 14 novembre 2016, n. 220, recante "Disciplina del cinema e dell'audiovisivo"

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante "Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali", e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89";

VISTO il decreto ministeriale 27 novembre 2014, recante "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo", e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 novembre 2016, n. 220, recante "Disciplina del cinema e dell'audiovisivo";

VISTO l'articolo 26, commi 1 e 2 della legge, 24 novembre 2016, n. 220 recante "Disciplina del cinema e dell'audiovisivo" che disciplina la concessione di contributi selettivi per la scrittura, lo sviluppo, la produzione e la distribuzione nazionale ed internazionale di opere cinematografiche e audiovisive, destinandoli prioritariamente alle opere cinematografiche e in particolare ad alcune tipologie di opere indicate nel medesimo articolo;

VISTO l'articolo 26, comma 3, della legge, che prevede la concessione di contributi da parte del Ministero in favore delle imprese operanti nel settore dell'esercizio cinematografico e alle imprese cinematografiche e audiovisive appartenenti a determinate categorie, da individuare prioritariamente tra quelle indicate nel medesimo articolo;

VISTO l'articolo 26, comma 4, della legge che prevede che con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e del Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo, sono definite le modalità applicative del medesimo articolo. Con il medesimo decreto possono essere individuati ulteriori contributi selettivi per la scrittura e lo sviluppo di opere audiovisive, nei limiti delle risorse disponibili e le modalità e meccanismi per l'eventuale restituzione del contributo al Fondo per il cinema e l'audiovisivo, ovvero il loro addebito alla posizione contabile dell'impresa;



IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

VISTO l'articolo 12, comma 3, della legge n. 220 del 2016, che prevede che le disposizioni tecniche applicative degli incentivi e dei contributi previsti nel Capo III della medesima legge, adottate, con decreti del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del medesimo Ministro, sono stabilite nel rispetto delle norme in materia di aiuti di Stato stabilite dall'Unione europea e che le medesime disposizioni:

- a) perseguono gli obiettivi dello sviluppo, della crescita e dell'internazionalizzazione delle imprese;
- b) incentivano la nascita e la crescita di nuovi autori e di nuove imprese;
- c) incoraggiano l'innovazione tecnologica e manageriale;
- d) favoriscono modelli avanzati di gestione e politiche commerciali evolute;
- e) promuovono il merito, il mercato e la concorrenza;

VISTO l'articolo 12, comma 4, della legge n. 220 del 2016, che stabilisce che le disposizioni tecniche applicative degli incentivi e dei contributi prevedono:

- a) che il riconoscimento degli incentivi e dei contributi sia subordinato al rispetto di ulteriori condizioni, con riferimento ai soggetti richiedenti e ai rapporti negoziali inerenti l'ideazione, la scrittura, lo sviluppo, la produzione, la distribuzione, la diffusione, la promozione e la valorizzazione economica delle opere ammesse a incentivi e a contributi, nonché alle specifiche esigenze delle persone con disabilità, con particolare riferimento all'uso di sottotitoli e audiodescrizione;
- b) in considerazione anche delle risorse disponibili, l'esclusione, ovvero una diversa intensità d'aiuto, di uno o più degli incentivi e contributi previsti dal Capo III della medesima legge nei confronti delle imprese non indipendenti ovvero nei confronti di imprese non europee;

VISTO l'articolo 12, comma 6, della legge n. 220 del 2016, che prevede che a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti recanti le disposizioni applicative degli incentivi e dei contributi previsti dalla medesima legge, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo predisporre e trasmettere alle Camere, entro il 30 settembre di ciascun anno, una relazione annuale sullo stato di attuazione degli interventi di cui alla medesima legge, con particolare riferimento all'impatto economico, industriale e occupazionale e all'efficacia delle agevolazioni tributarie ivi previste, comprensiva di una valutazione delle politiche di sostegno del settore cinematografico e audiovisivo mediante incentivi tributari;

VISTO l'articolo 37 della legge n. 220 del 2016, che prevede che le modalità di controllo e i casi di revoca e decadenza dei contributi sono stabiliti nei relativi decreti attuativi e che, in caso di dichiarazioni mendaci o di falsa documentazione prodotta in sede di istanza per il riconoscimento dei contributi, oltre alla revoca del contributo concesso e alla sua intera restituzione, è disposta l'esclusione dai medesimi contributi, per cinque anni, del beneficiario nonché di ogni altra impresa che comprenda soci, amministratori e legali rappresentanti di un'impresa esclusa ai sensi del medesimo comma;



IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

VISTO il decreto ministeriale 2 gennaio 2017, recante “Funzionamento del Consiglio superiore del cinema e dell’audiovisivo e regime di incompatibilità dei componenti”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, recante il “Testo Unico dei Servizi di Media Audiovisivi e radiofonici” e successive modificazioni, d’ora in avanti: “TUSMA”;

VISTA la comunicazione della Commissione europea del 15 novembre 2013 (2013/C 332/01) sugli aiuti di Stato a favore delle opere cinematografiche e di altre opere audiovisive;

VISTO il Regolamento n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014, e in particolare gli articoli 4 e 54, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea;

ACQUISITO il parere del Consiglio Superiore del cinema e dell’audiovisivo, espresso in data

ACQUISITO il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281 espresso nella seduta del

DECRETA

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto e finalità

1. Il presente decreto detta disposizioni applicative in materia di contributi selettivi al settore cinematografico e audiovisivo, previsti all’articolo 26 della legge 14 novembre 2016, n. 220.
2. I contributi selettivi sono erogati per:
 - a) la scrittura di sceneggiature di opere cinematografiche, televisive e web;
 - b) lo sviluppo e la pre-produzione di opere cinematografiche, opere televisive, opere web e videogiochi;
 - c) la produzione di opere cinematografiche, televisive e web;
 - d) la distribuzione nazionale di opere cinematografiche e la distribuzione internazionale di opere cinematografiche e televisive;



IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

- e) il rafforzamento delle imprese operanti nel settore dell'esercizio cinematografico, individuate prioritariamente tra quelle di nuova costituzione, tra le *start-up* e tra quelle che abbiano i requisiti delle micro imprese ai sensi della normativa europea in materia di aiuti di Stato, con particolare riferimento alle piccole sale cinematografiche ubicate nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti.

Articolo 2 *Definizioni*

1. Ai fini del presente decreto, si applicano le definizioni contenute nella legge n. 220 del 2016 e le ulteriori specificazioni contenute nei decreti di attuazione della medesima legge.
2. In particolare, ai fini del presente decreto, si intende per:
 - a) «Ministro» e «Ministero»: rispettivamente il Ministro e il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;
 - b) «DG Cinema»: la Direzione generale Cinema del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;
 - c) «Consiglio superiore»: il Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo, previsto all'articolo 11 della legge n. 220 del 2016;
 - d) «opera audiovisiva»: la registrazione di immagini in movimento, anche non accompagnate da suoni, realizzata su qualsiasi supporto e mediante qualsiasi tecnica, anche di animazione, con contenuto narrativo, documentaristico o videoludico, purché opera dell'ingegno e tutelata dalla normativa vigente in materia di diritto d'autore e destinata al pubblico dal titolare dei diritti di utilizzazione. L'opera audiovisiva si distingue in:
 - 1) «film» ovvero «opera cinematografica», se l'opera è destinata prioritariamente al pubblico per la visione nelle sale cinematografiche; i parametri e i requisiti per definire tale destinazione sono stabiliti nel decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge n. 220 del 2016;
 - 2) «opera televisiva», se l'opera è destinata prioritariamente alla diffusione attraverso un'emittente televisiva di ambito nazionale, come definita al comma 3, lettera o) del presente articolo;
 - 3) «opera web», se l'opera è destinata alla diffusione mediante fornitori di servizi media audiovisivi su altri mezzi ovvero attraverso fornitori di servizi di hosting, come definiti al comma 3, lettere i) e j), del presente articolo;
 - 4) «videogioco», se l'opera simula situazioni ambientate in mondi virtuali o reali di diversa natura ed è costruita intorno a un percorso di base che si sviluppa in funzione dell'interazione ludica con uno o più giocatori; può



IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

essere fruita mediante appositi dispositivi elettronici, computer o altri apparecchi, anche portatili; può prevedere una fruizione online;

- e) «opera audiovisiva di nazionalità italiana»: l'opera audiovisiva che abbia i requisiti previsti per il riconoscimento della nazionalità italiana, di cui all'articolo 5 della legge n. 220 del 2016, come specificati nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto nel medesimo articolo 5;
- f) «opera audiovisiva in coproduzione internazionale»: l'opera cinematografica e audiovisiva realizzata da una o più imprese italiane e una o più imprese non italiane aventi sede in uno Stato con il quale esiste ed è vigente un Accordo di coproduzione cinematografica e audiovisiva, riconosciuta di nazionalità italiana sulla base delle disposizioni contenute nel provvedimento emanato ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge n. 220 del 2016;
- g) «opera audiovisiva in compartecipazione internazionale»: l'opera cinematografica realizzata da una o più imprese italiane e una o più imprese non italiane aventi sede in uno Stato con il quale non esistono Accordi di coproduzione cinematografica e audiovisiva;
- h) «opera audiovisiva di produzione internazionale»: l'opera audiovisiva non cinematografica realizzata da una o più imprese italiane e una o più imprese non italiane aventi sede in uno Stato con il quale non esistono Accordi di coproduzione cinematografica e audiovisiva, riconosciuta di nazionalità italiana sulla base delle disposizioni contenute nel provvedimento emanato ai sensi dell'articolo 5, comma 2 della legge n. 220 del 2016;
- i) «documentario»: l'opera audiovisiva, la cui enfasi creativa è posta prioritariamente su avvenimenti, luoghi o attività reali, anche mediante immagini di repertorio, e in cui gli eventuali elementi inventivi o fantastici sono strumentali alla rappresentazione e documentazione di situazioni e fatti, realizzata nelle forme e nei modi definiti con i decreti di cui all'articolo 2, comma 2, della legge n. 220 del 2016;
- j) «opera prima»: il film realizzato da un regista esordiente che non abbia mai diretto, né singolarmente né unitamente ad altro regista, alcun lungometraggio che sia stato distribuito nelle sale cinematografiche italiane o estere;
- k) «opera seconda»: il film realizzato da un regista che abbia diretto, singolarmente o unitamente ad altro regista, al massimo un solo lungometraggio che sia stato distribuito nelle sale cinematografiche italiane o estere;
- l) «opera di giovani autori»: il film realizzato da regista che, alla data di presentazione della prima delle richieste previste nel presente decreto, non abbia ancora compiuto il trentacinquesimo anno di età e per il quale il medesimo requisito anagrafico ricorra anche per almeno una delle seguenti figure: sceneggiatore, autore della fotografia, autore delle musiche originali, autore della scenografia; se le sopracitate figure comprendono più soggetti, ciascuno di essi deve soddisfare il requisito anagrafico;



IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

- m) «opera di animazione»: l'opera audiovisiva costituita da immagini realizzate graficamente ovvero animate per mezzo di ogni tipo di tecnica e di supporto;
 - n) «cortometraggio»: l'opera audiovisiva avente durata inferiore o uguale a 52 minuti.
3. Ai fini del presente decreto, le imprese sono così definite:
- a) «impresa cinematografica o audiovisiva»: l'impresa che svolga le attività di realizzazione, produzione, distribuzione di opere cinematografiche o audiovisive, nonché operante nel settore della produzione esecutiva cinematografica o audiovisiva, della post-produzione cinematografica o audiovisiva, dell'editoria audiovisiva, dell'esercizio cinematografico;
 - b) «impresa cinematografica o audiovisiva italiana»: l'impresa cinematografica o audiovisiva che abbia sede legale e domicilio fiscale in Italia o sia soggetta a tassazione in Italia; ad essa è equiparata, a condizioni di reciprocità, l'impresa con sede e nazionalità di un altro Paese membro dell'Unione europea, che abbia una filiale, agenzia o succursale stabilita in Italia, che ivi svolga prevalentemente la propria attività e che sia soggetta a tassazione in Italia;
 - c) «impresa cinematografica o audiovisiva non europea»: l'impresa cinematografica o audiovisiva che, indipendentemente dal luogo in cui ha sede legale e domicilio fiscale, sia collegata a, o controllata da, un'impresa con sede legale in un Paese non facente parte dell'Unione europea ovvero che sia parte di un gruppo riconducibile a imprese con sede legale in paesi non europei;
 - d) «gruppo di imprese»: due o più imprese giuridicamente autonome sottoposte, ai sensi del codice civile, a direzione e coordinamento da parte di una medesima impresa;
 - e) «imprese di nuova costituzione» le imprese di nuova costituzione ovvero costituite nei precedenti trentasei mesi e che non siano state costituite a seguito di fusione o scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda, e che altresì non comprendano soci, amministratori e legali rappresentanti di un'altra impresa cinematografica;
 - f) «micro», «piccole» e «medie» imprese cinematografiche e audiovisive: le imprese cinematografiche e audiovisive italiane che, in relazione al fatturato ovvero al totale di bilancio e al numero di dipendenti hanno i requisiti delle micro, piccole e medie imprese stabiliti nella Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003, come recepita con decreto del Ministro delle Attività produttive del 18 aprile 2005;
 - g) «rete d'impresa»: contratto stipulato fra due o più imprese cinematografiche con cui, ai sensi e con gli effetti di cui all'articolo 3, commi 4-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 e all'articolo 36, commi 2-ter, 5, 5-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazione dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, i contraenti si obbligano a collaborare in forme e ambiti predeterminati, a



IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

- scambiarsi informazioni o prestazioni ovvero ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto delle rispettive imprese;
- h) «produttore»: l'impresa cinematografica o audiovisiva italiana che ha come oggetto l'attività di produzione e realizzazione di opere cinematografiche e audiovisive ed è titolare dei diritti di sfruttamento economico dell'opera ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni;
 - i) «produttore audiovisivo originario»: il produttore che organizza la produzione dell'opera audiovisiva e che assume e gestisce i rapporti fondamentali per l'espletamento del processo produttivo, quali, tra gli altri, quelli aventi ad oggetto l'acquisizione, la realizzazione ed esecuzione del soggetto, della sceneggiatura, della regia o direzione artistica, della direzione della fotografia, della creazione delle musiche, dei costumi e delle scenografie, delle attività di ripresa sonora ed audiovisiva, dell'interpretazione dell'opera, del montaggio;
 - j) «produttore indipendente»: fino all'emanazione del decreto legislativo di cui all'articolo 34 della legge n. 220 del 2016, il produttore in possesso dei seguenti requisiti:
 - 1) non sia controllato da o collegato a emittenti televisive, come definite nel presente decreto, ovvero a un fornitore di servizi media audiovisivi su altri mezzi o a un fornitore di servizi di hosting;
 - 2) non destini, per un periodo di tre anni, almeno il 90 per cento della propria produzione ad una sola emittente;
 - 3) rispetti le ulteriori specificazioni previste nell'allegato A della delibera AGCOM n. 66/09/CONS del 13 febbraio 2009, e successive modifiche e integrazioni.
 - k) «distributore cinematografico in Italia»: l'impresa cinematografica che ha come oggetto sociale le attività della distribuzione cinematografica, come definite nel successivo comma 4, lettera f);
 - l) «distributore internazionale»: l'impresa cinematografica e audiovisiva che ha come oggetto sociale le attività della distribuzione all'estero, come definite nel successivo comma 4, lettera f);
 - m) «distributore indipendente»: il distributore cinematografico che non sia controllato da o collegato a emittenti televisive, ovvero a un fornitore di servizi media audiovisivi su altri mezzi o a un fornitore di servizi di hosting, come definiti nel presente decreto;
 - n) «distributore non europeo»: il distributore cinematografico che, indipendentemente dal luogo in cui ha sede legale e domicilio fiscale, sia collegato a o controllato da un'impresa con sede legale in un Paese non facente parte dell'Unione europea;
 - o) «emittente televisiva»: un fornitore di servizi di media audiovisivi lineari, su frequenze terrestri o via satellite, anche ad accesso condizionato, e avente ambito nazionale ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere l) e u), del TUSMA;



IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

- p) «fornitore di servizi di media audiovisivi su altri mezzi»: un fornitore di servizi di media audiovisivi, lineari o non lineari, su mezzi di comunicazione elettronica diversi da quelli di cui alla lettera h), ai sensi del TUSMA;
- q) «fornitore di servizi di hosting»: il prestatore dei servizi della società dell'informazione consistenti nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio, come definiti dall'articolo 16 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.
4. Ai fini del presente decreto, le fasi di lavorazione e le modalità di realizzazione delle opere audiovisive sono così definite:
- a) «produzione»: l'insieme delle fasi di sviluppo, pre-produzione, realizzazione esecutiva ovvero effettuazione delle riprese o realizzazione tecnica dell'opera, post-produzione, il cui esito è la realizzazione della copia campione ovvero del master dell'opera audiovisiva; qualora sia realizzata dallo stesso produttore, è inclusa l'attività di approntamento dei materiali audiovisivi necessari alla comunicazione, promozione, commercializzazione dell'opera audiovisiva in Italia e all'estero;
- b) «sviluppo»: la fase iniziale della produzione, inerente le attività di progettazione creativa, economica e finanziaria dell'opera; comprende tipicamente gli investimenti relativi alla stesura ovvero all'acquisizione dei diritti del soggetto e della sceneggiatura, alla eventuale acquisizione dei diritti di adattamento e sfruttamento da altra opera tutelata dal diritto d'autore;
- c) «pre-produzione»: la fase di organizzazione delle riprese e della contrattualizzazione del cast tecnico e artistico, ivi incluse le attività di ricerca, sopralluogo, documentazione, nonché le spese relative alla definizione del budget, del piano finanziario e alla ricerca delle altre fonti di finanziamento;
- d) «realizzazione»: la fase di effettuazione delle riprese ovvero della effettiva esecuzione dell'opera;
- e) «post-produzione»: la fase successiva alla realizzazione, che comprende le attività di montaggio e missaggio audio-video, l'aggiunta degli effetti speciali e il trasferimento sul supporto di destinazione;
- f) «distribuzione»: l'insieme delle attività, di tipo commerciale, promozionale, legale, esecutivo e finanziario, connesse alla negoziazione dei diritti relativi allo sfruttamento economico delle opere audiovisive sui vari canali in uno o più ambiti geografici di riferimento e la conseguente messa a disposizione della fruizione da parte del pubblico, attraverso le diverse piattaforme di utilizzo. Si distingue in «distribuzione in Italia», se l'ambito geografico di riferimento è il territorio italiano e in «distribuzione all'estero» se l'ambito geografico di riferimento è diverso da quello italiano. All'interno della distribuzione in Italia, si definisce «distribuzione cinematografica» l'attività connessa allo sfruttamento e alla fruizione dei film nelle sale cinematografiche italiane;
- g) «produzione associata»: la produzione di un'opera audiovisiva realizzata in associazione produttiva tra due o più produttori;



IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

- h) «produzione in appalto»: la produzione di un'opera audiovisiva in cui un'impresa di produzione, detta "appaltante", delega in tutto o in parte, mediante la stipula di un contratto di appalto o simile, la produzione dell'opera ad un'altra impresa di produzione, detta "produttore esecutivo".
5. Ai fini del presente decreto, si intende per:
- a) «opera televisiva prevalentemente finanziata dall'emittente televisiva»: l'opera televisiva il cui progetto sia sviluppato e realizzato, congiuntamente a un'emittente televisiva, da un produttore indipendente in partecipazione non inferiore al 5 per cento del costo complessivo dell'opera televisiva, come indicato nel budget di produzione e verificato a consuntivo, e in cui il produttore indipendente abbia un ruolo attivo e significativo nella fase di ideazione e sviluppo dell'opera medesima, ai sensi della delibera n. 30/11/CSP del 3 febbraio 2011 dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni;
 - b) «opera televisiva in coproduzione»: l'opera televisiva prodotta dall'emittente televisiva congiuntamente a un produttore indipendente, il quale contribuisca in misura non inferiore al 10 per cento del costo complessivo dell'opera televisiva, come indicato nel budget di produzione e verificato a consuntivo;
 - c) «opera televisiva in preacquisto»: l'opera televisiva prodotta da un produttore indipendente, i cui diritti di utilizzazione sono acquistati da un'emittente televisiva, anteriormente al completamento dell'opera;
 - d) «opera televisiva o web in licenza di prodotto»: l'opera televisiva o web prodotta da un produttore indipendente che ne concede in licenza, dopo il completamento dell'opera, i diritti di utilizzazione e sfruttamento a un'emittente televisiva ovvero a un fornitore di servizi media audiovisivi su altri mezzi o a un fornitore di servizi di hosting;
 - e) «diritti primari»: i diritti relativi allo sfruttamento di un'opera audiovisiva in Italia sulle reti di comunicazione elettronica, come individuati contrattualmente dalle parti;
 - f) «diritti secondari»: i diritti diversi da quelli primari come indicati alla lettera e), nonché i diritti relativi allo sfruttamento della produzione audiovisiva all'estero;
 - g) «diritti di elaborazione a carattere creativo»: tutti i diritti esclusivi di modifica, elaborazione, adattamento, traduzione, trasformazione, rifacimento, riduzione e variazione, in tutto o in parte, dell'opera completata e depositata presso la DG Cinema, nonché del soggetto, della sceneggiatura e più in generale delle opere originali da cui l'opera completa è tratta, per la realizzazione e lo sfruttamento di opere derivate, nonché ogni altro diritto di elaborazione a carattere creativo, di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni.

Articolo 3

Linee di intervento e riparto delle risorse



IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

1. Le risorse destinate ai contributi selettivi, come individuate nel decreto di riparto di cui all'articolo 13, comma 5, della medesima legge, sono ripartite fra le seguenti linee di intervento nelle percentuali di seguito indicate:
 - a) scrittura di sceneggiature di opere cinematografiche, televisive e web: %
 - b) sviluppo e pre-produzione di opere cinematografiche, opere televisive, opere web e videogiochi: %
 - c) produzione di opere audiovisive:
 - 1) opere cinematografiche di giovani autori: %
 - 2) opere cinematografiche prime e seconde: %
 - 3) documentari e cortometraggi: %
 - 4) opere d'animazione cinematografiche e televisive: %
 - 5) opere cinematografiche difficili, con modeste risorse finanziarie e di particolare qualità artistica: %
 - d) distribuzione nazionale di opere cinematografiche: %
 - e) distribuzione internazionale di opere cinematografiche e televisive: %.
 - f) rafforzamento dell'esercizio cinematografico: %
2. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 14, la DG Cinema emana ogni anno un bando che, tenuto conto di quanto previsto nel presente decreto e nei limiti delle risorse di cui al comma 1, prevede tre scadenze annuali per la presentazione delle domande e tre sessioni di valutazione con riferimento a ciascuna delle linee di intervento di cui al presente articolo. Le risorse previste al comma 1 sono ripartite in parti uguali per le tre scadenze annuali di presentazione delle domande.
3. Per ciascuna delle linee di intervento di cui al comma 1, lettere da b) a f), almeno il 20 per cento delle risorse disponibili è riservato a reti d'impresa e a imprese di nuova costituzione.
4. Le risorse messe a bando per ciascuna delle linee di intervento e non assegnate possono essere utilizzate, nella medesima o in altre sessioni di valutazione, per assegnare contributi selettivi alle altre linee di intervento, sulla base di una valutazione comparativa della qualità artistica dei progetti presentati, effettuata dagli esperti di cui all'articolo 5 del presente decreto.
5. Per la gestione finanziaria dei contributi previsti nel presente decreto, la DG Cinema, ai sensi dell'articolo ... del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ... maggio 2017, può avvalersi della società Istituto Luce Cinecittà s.r.l., sulla base di apposita convenzione.

Articolo 4

Bando di selezione

1. Il bando annuale emanato dalla DG Cinema indica, per ciascuna delle linee di intervento di cui all'articolo 3:



IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

- a) le risorse disponibili per ciascuna linea di intervento, secondo le modalità stabilite dall'articolo 3;
- b) i soggetti beneficiari e i relativi requisiti di ammissibilità;
- c) le modalità, i termini di presentazione delle domande, nonché la documentazione amministrativa, tecnica ed artistica da allegare;
- d) i criteri di valutazione dei progetti;
- e) il numero massimo di progetti finanziabili e l'importo massimo del singolo contributo assegnabile, stabilito sulla base delle tipologie di costo ammissibili;
- f) le tipologie e i massimali di costo ammissibili, nonché i limiti massimi d'intensità d'aiuto;
- g) le modalità di erogazione del contributo assegnato;
- h) le modalità di rendicontazione delle spese ammissibili e del contributo erogato;
- i) i tempi di realizzazione e di ultimazione del progetto;
- j) i casi di revoca, riduzione o decadenza dal contributo; la revoca è comunque prevista qualora l'opera realizzata o l'attività ultimata, a cui è stato assegnato il contributo, non abbiano, a parere degli esperti, un adeguato livello di professionalità ovvero di valenza artistica e culturale.

Articolo 5

Attività degli esperti

1. La valutazione dei progetti e delle istanze presentate ai sensi del presente decreto è effettuata da cinque esperti, individuati tra personalità di chiara fama, anche internazionale, e di comprovata qualificazione professionale nel settore cinematografico e audiovisivo, nominati entro 15 giorni dalla data di scadenza del bando di selezione con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.
2. Gli esperti provvedono alla selezione dei progetti e all'assegnazione dei contributi nelle previste sessioni di valutazione, tenendo conto dei criteri stabiliti nel presente decreto e nel bando, nonché alla valutazione del livello di professionalità ovvero di valenza artistica e culturale dell'opera ovvero dell'attività per le quali sia stato precedentemente concesso il contributo.
3. Agli esperti si applica il regime delle incompatibilità stabilite per i componenti del Consiglio superiore cinema e audiovisivo. Gli esperti non hanno titolo a compensi, gettoni, indennità comunque denominate, salvo il rimborso, ai sensi della normativa vigente, delle spese documentate effettivamente sostenute.
4. L'attività degli esperti si svolge, di regola, presso i locali della DG Cinema, che assicura, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il supporto necessario. I lavori possono altresì svolgersi in modalità telematica, a condizione che ciascun partecipante sia dotato di strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo reale. Per la validità delle riunioni occorre la presenza della maggioranza dei



IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

componenti. La partecipazione dei componenti è da intendersi a titolo personale e non può costituire oggetto di delega.

5. Nello svolgimento del lavoro istruttorio, gli esperti possono convocare in audizione tutti o parte dei soggetti che hanno presentato domanda.
6. La DG Cinema cura la pubblicazione nel proprio sito web delle convocazioni, avvisi, nonché degli esiti delle selezioni effettuate dagli esperti medesimi e tale pubblicazione costituisce a tutti gli effetti comunicazione ufficiali agli interessati.
7. Gli esperti sono tenuti alla riservatezza riguardo allo svolgimento dei lavori, nonché alla documentazione acquisita per la valutazione dei progetti.

CAPO II TIPOLOGIE DI CONTRIBUTI SELETTIVI

Articolo 6

Scrittura di sceneggiature

1. I contributi di cui al presente articolo sono destinati a cittadini italiani ed europei fiscalmente residenti in Italia, al fine di promuovere la scrittura di sceneggiature originali ovvero tratte da altra opera non audiovisiva protetta ai sensi della legge sul diritto d'autore, e dalle quali sia possibile realizzare opere cinematografiche ovvero opere televisive.
2. Con riferimento ai contributi di cui al presente articolo, il bando di cui all'articolo 4 del presente decreto, indica altresì l'entità delle risorse destinate rispettivamente a progetti di sceneggiature di opere cinematografiche e a progetti di sceneggiature di opere televisive.
3. La valutazione e la selezione dei progetti è effettuata dagli esperti sulla base dei seguenti criteri, ulteriormente specificati e dettagliati nel bando:
 - a) qualità e originalità del soggetto ovvero del trattamento ovvero della prima stesura della sceneggiatura;
 - b) potenziale di effettiva realizzazione dell'opera cinematografica o televisiva;
 - c) potenziale di diffusione e fruizione dell'opera nei festival, nel circuito delle sale cinematografiche in Italia e all'estero.
4. I contributi di cui al presente articolo sono assegnati, con decreto del Direttore generale Cinema, direttamente agli autori della sceneggiatura.

Articolo 7

Sviluppo e pre-produzione di progetti di opere cinematografiche e televisive

1. I contributi di cui al presente articolo sono destinati a imprese cinematografiche e audiovisive italiane, non qualificabili come imprese non europee e qualificabili come produttori indipendenti, fiscalmente residenti in Italia, e sono finalizzati a sostenere lo sviluppo e la pre-produzione di opere cinematografiche, televisive e web.



IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

2. Con riferimento ai contributi di cui al presente articolo, il bando di cui all'articolo 4 del presente decreto stabilisce altresì:
 - a) l'entità delle risorse da destinare a progetti di sviluppo e pre-produzione rispettivamente di opere cinematografiche, di opere televisive e di opere web;
 - b) la disciplina dell'inammissibilità delle spese relative alla scrittura della sceneggiatura, nel caso in cui quest'ultima abbia beneficiato del contributo alla scrittura di sceneggiature di cui all'articolo 6 del presente decreto;
3. La valutazione e la selezione dei progetti è effettuata dagli esperti sulla base dei seguenti criteri, ulteriormente specificati e dettagliati nel bando:
 - a) qualità e originalità della sceneggiatura ovvero del soggetto;
 - b) realizzabilità del progetto di sviluppo e potenzialità di effettiva produzione dell'opera;
 - c) potenziale di diffusione e fruizione dell'opera in festival, nel circuito delle sale cinematografiche in Italia e all'estero, e coerenza fra progetto cinematografico e audiovisivo e pubblico potenziale di riferimento.

Articolo 8

Produzione di opere cinematografiche, televisive e web

1. I contributi di cui al presente articolo sono destinati a imprese cinematografiche e audiovisive italiane di produzione, non qualificabili come imprese non europee e qualificabili come produttori indipendenti, fiscalmente residenti in Italia, al fine di sostenere:
 - a) la produzione di opere cinematografiche prime e seconde o di giovani autori che abbiano un costo di produzione inferiore a euro 2.500.000, e per le quali l'incidenza dei costi sopra la linea, riferiti cioè ai compensi per il regista, per gli autori del soggetto e della sceneggiatura e per gli attori principali, non sia superiore al 10% del costo di produzione;
 - b) la produzione di documentari e cortometraggi che abbiano un costo di produzione inferiore rispettivamente, a euro 1.000.000 ed euro 200.000;
 - c) la produzione di opere d'animazione cinematografiche e televisive;
 - d) la produzione di opere cinematografiche difficili realizzate con modeste risorse finanziarie, intese quali opere cinematografiche aventi un costo di produzione inferiore a euro 1.500.000;
 - e) la produzione di opere cinematografiche di particolare qualità artistica, che abbiano un costo di produzione inferiore a euro 2.500.000, per le quali l'incidenza dei costi sopra la linea, riferiti cioè ai compensi per il regista, per gli autori del soggetto e della sceneggiatura e per gli attori principali, non sia superiore al 15% del costo di produzione.
2. Con riferimento ai contributi di cui al presente articolo, il bando di cui all'articolo 4 del presente decreto stabilisce altresì:



IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

- a) la disciplina dell'inammissibilità delle spese relative alla scrittura della sceneggiatura, nel caso in cui l'opera abbia beneficiato del contributo di cui all'articolo 6, e dell'inammissibilità delle spese relative allo sviluppo e alla pre-produzione, nel caso in cui l'opera abbia beneficiato del contributo di cui all'articolo 7;
 - b) le modalità di attribuzione allo Stato della titolarità di una quota dei diritti di sfruttamento dell'opera, nonché le modalità con cui una volta che i proventi netti derivanti dallo sfruttamento e di utilizzazione economica del film abbiano consentito la copertura del costo industriale a carico dell'impresa di produzione, è corrisposta allo Stato la parte percentuale dei proventi corrispondente alla propria quota di diritti di sfruttamento, fino alla concorrenza di quanto erogato;
 - c) le modalità e i tempi entro cui, a pena di decadenza del contributo, deve essere completata l'opera;
 - d) la revoca o decadenza dal contributo, nel caso in cui l'opera non abbia ottenuto la nazionalità definitiva ovvero nel caso non siano stati rispettate le previsioni di cui al comma 4 del presente articolo.
3. La valutazione e la selezione delle opere è effettuata dagli esperti sulla base dei seguenti criteri, ulteriormente specificati e dettagliati nel bando:
- a) qualità e originalità della sceneggiatura ovvero del soggetto;
 - b) visione e stile del regista, linguaggio cinematografico o audiovisivo proposto, innovatività rispetto al genere cinematografico ovvero audiovisivo di riferimento;
 - c) qualità dell'apporto del cast artistico e tecnico all'opera audiovisiva;
 - d) potenziale di diffusione e fruizione dell'opera in festival, nel circuito delle sale cinematografiche in Italia e all'estero, e coerenza fra progetto cinematografico o audiovisivo e pubblico potenziale di riferimento;
 - e) coerenza fra assetto tecnico, tecnologico, produttivo e finanziario con gli elementi di cui alle lettere a), b), c) e d) del presente comma.
4. Ai fini dell'ammissione ai benefici di cui al presente articolo, l'impresa di produzione, a ultimazione dell'opera:
- a) entro il termine di 30 giorni dal completamento dell'opera, consegna presso la DG Cinema copia campione dell'opera medesima e richiede il riconoscimento della nazionalità italiana in via definitiva;
 - b) deposita, secondo le modalità previste nel decreto di cui all'articolo 7, comma 5, della legge n. 220 del 2016, una copia, anche digitale, dell'opera presso la Cineteca nazionale.

Articolo 9

Distribuzione nazionale di opere cinematografiche



IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

1. I contributi di cui al presente articolo sono destinati a imprese cinematografiche e audiovisive italiane, non qualificabili come imprese non europee e qualificabili come distributori indipendenti, fiscalmente residenti in Italia, al fine di sostenere:
 - a) la distribuzione di opere cinematografiche prime e seconde, di opere cinematografiche di giovani autori, di opere cinematografiche difficili realizzate con modeste risorse finanziarie, nonché di opere cinematografiche di particolare qualità artistica;
 - b) la distribuzione cinematografica di documentari e cortometraggi;
 - c) la distribuzione cinematografica di film d'animazione;
 - d) la distribuzione di opere cinematografiche di opere cinematografiche difficili, con modeste risorse finanziarie e di particolare qualità artistica che abbiano avuto accesso ai benefici selettivi di cui all'articolo 26 della legge n. 220 del 2016.
2. Con riferimento ai contributi di cui al presente articolo, il bando di cui all'articolo 4 del presente decreto individua altresì specifici criteri di valutazione, con particolare riferimento alla stagionalità.
3. La valutazione e la selezione dei progetti è effettuata dagli esperti sulla base dei seguenti criteri, ulteriormente specificati e dettagliati nel bando:
 - a) qualità e originalità dell'opera cinematografica;
 - b) strategia promozionale e distributiva dell'opera, con riferimento all'innovatività del modello distributivo e alla capacità di raggiungere e coinvolgere il pubblico;
 - c) coerenza fra l'assetto finanziario e gli elementi di cui alle precedenti lettere a) e b).

Articolo 10

Distribuzione internazionale di opere cinematografiche e televisive

1. I contributi di cui al presente articolo sono destinati a imprese cinematografiche e audiovisive italiane, non qualificabili come imprese non europee e qualificabili come distributori indipendenti, fiscalmente residenti in Italia, al fine di sostenere:
 - a) la distribuzione internazionale di opere cinematografiche e televisive;
 - b) la distribuzione internazionale di documentari e cortometraggi;
 - c) la distribuzione internazionale di opere d'animazione cinematografiche e televisive.
2. La valutazione e la selezione dei progetti è effettuata dagli esperti sulla base dei seguenti criteri, ulteriormente specificati e dettagliati nel bando:
 - a) qualità e originalità dell'opera;
 - b) strategia promozionale e distributiva, con riferimento alla capacità di raggiungere e coinvolgere il pubblico internazionale;
 - c) innovatività del modello distributivo;
 - d) coerenza fra l'assetto finanziario e gli elementi di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma.



IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

Articolo 11

Esercizio cinematografico

1. I contributi di cui al presente articolo sono destinati alle imprese dell'esercizio cinematografico aventi i requisiti delle micro imprese, ubicate in comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, ovvero ovunque ubicate, purché di nuova costituzione, per il sostegno di una o più delle seguenti attività:
 - a) attività di diffusione della cultura cinematografica caratterizzate dal radicamento sul territorio di riferimento;
 - b) iniziative di coinvolgimento del pubblico giovanile;
 - c) realizzazione di particolari iniziative tese a favorire l'intrattenimento culturale di persone con disabilità o patologie tali da impedire una normale fruizione delle opere audiovisive e cinematografiche;
 - d) realizzazione di particolari iniziative, anche nell'ambito di più ampi programmi di formazione professionale e di recupero, volte all'inserimento o al reinserimento culturale e sociale di soggetti, anche stranieri, con problemi di emarginazione;
 - e) strategie di multi-programmazione.
2. Con riferimento ai contributi di cui al presente articolo, il bando di cui all'articolo 4 del presente decreto, oltre ai contenuti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 4, individua i limiti massimi di cumulabilità dei contributi di cui al presente articolo con gli altri contributi e crediti d'imposta previsti, a favore dell'esercizio cinematografico, dalla legge n. 220 del 2016 e dai rispettivi decreti attuativi.
3. La valutazione e la selezione dei progetti è incentrata sulla qualità artistica ed è effettuata sulla base dei criteri indicati nel bando.

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 12

Attribuzione quota diritti allo Stato e restituzioni per opere beneficiarie di contributi alla copertura del costo di produzione

1. Al Ministero, per conto dello Stato, viene attribuita, a scopo di garanzia, la titolarità di una quota dei diritti di sfruttamento dell'opera, rappresentata dal rapporto tra il contributo concesso ai sensi dell'articolo 8 del presente decreto e il costo di produzione dell'opera. Tale quota è determinata preventivamente in base al costo indicato nella richiesta di contributo ed in via definitiva in base al costo definito in sede di consuntivo. All'impresa di produzione è attribuito comunque l'esercizio dei diritti di sfruttamento economico dell'opera anche per la quota definita nel periodo precedente; l'impresa provvede a corrispondere allo Stato la quota di proventi di spettanza di quest'ultimo, secondo quanto indicato nei commi seguenti.



IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

2. Al fine di salvaguardare l'effettività del diritto, da parte dello Stato, alla restituzione del contributo erogato, il Direttore generale Cinema, con proprio decreto, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito il Consiglio superiore Cinema e audiovisivo, può stabilire limitazioni in merito alla negoziazione dei diritti di utilizzazione e sfruttamento economico dell'opera tra l'impresa di produzione e soggetti terzi. In particolare, possono essere previsti limiti massimi negli importi delle provvigioni che le imprese di produzione riconoscono a terzi per le attività di distribuzione nei vari canali di sfruttamento economico dell'opera e ulteriori limiti e vincoli rispetto a clausole contrattuali che siano, in base ad elementi chiari, precisi e concordanti in relazione alle prassi di mercato, idonei a ridurre la quota di proventi di spettanza dello Stato.
3. Una volta che i proventi netti derivanti dallo sfruttamento e di utilizzazione economica dell'opera abbiano consentito la copertura del costo di produzione a carico dell'impresa di produzione, allo Stato è corrisposta la parte percentuale dei proventi corrispondente alla propria quota di diritti di sfruttamento dell'opera medesima, fino alla concorrenza di quanto erogato.

Articolo 13

Monitoraggio e sanzioni

1. La DG Cinema, qualora, a seguito dei controlli effettuati, accerti l'indebita fruizione, anche parziale, dei contributi previsti al presente decreto, per il mancato rispetto delle condizioni richieste dalla norma, ovvero a causa dell'inammissibilità dei costi sulla base dei quali è stato determinato l'importo fruito, provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.
2. La DG Cinema può in ogni momento richiedere ulteriore documentazione, ritenuta necessaria al fine di verificare la rispondenza degli elementi comunicati ai requisiti di ammissibilità dei benefici previsti nel presente decreto, nonché disporre appositi controlli, sia documentali sia tramite ispezioni in loco, finalizzati alla verifica della corretta fruizione dei contributi.
3. I soggetti beneficiari sono tenuti a comunicare tempestivamente alla DG Cinema l'eventuale perdita, dei requisiti di ammissibilità ai benefici previsti dal presente decreto.
4. In caso di dichiarazioni mendaci o di omesse comunicazioni ai sensi del comma 4 del presente articolo o di falsa documentazione prodotta in sede di richiesta dei contributi di cui al presente decreto, oltre alla revoca del contributo concesso e alla sua intera restituzione, è disposta, ai sensi dell'articolo 37 della legge n. 220 del 2016, l'esclusione da tutti i contributi previsti dalla medesima legge, per cinque anni, del beneficiario nonché di ogni altra impresa che comprenda soci, amministratori e legali rappresentanti di un'impresa esclusa ai sensi del presente comma.



IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

5. Per i soggetti a cui è assegnato uno o più dei contributi previsti nel presente decreto per un importo annuo pari o superiore a euro 150.000, la DG Cinema provvede a richiedere alla competente Prefettura la documentazione antimafia, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Trascorsi trenta giorni dalla predetta richiesta, sempre che siano state soddisfatte tutte le altre condizioni e tutti i requisiti previsti nel presente decreto, il contributo viene concesso sotto clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'articolo 92, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 159 del 2011.

Articolo 14

Disposizioni transitorie e finali

1. Entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, la DG Cinema predisporre e pubblica gli appositi modelli per la presentazione delle istanze per il riconoscimento dei contributi di cui al presente decreto ed il bando di selezione che, per l'anno 2017, prevede due scadenze e due sessioni di valutazione.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Roma,

IL MINISTRO